

**CIRCOLARE N. 01 – 2017**

**NUOVE COMUNICAZIONI TRIMESTRALI IVA DAL 2017**

Brescia, 10 gennaio 2017

La Legge n. 225/2016 introduce, dal 2017, due specifici nuovi obblighi:

- **invio telematico trimestrale dello spesometro.**
- **invio telematico trimestrale delle liquidazioni Iva periodiche.**

L'Agenzia delle Entrate provvederà a incrociare i dati della comunicazione trimestrale delle liquidazioni con quelli dello spesometro, nonché con i versamenti Iva effettuati.

Qualora dal controllo effettuato emerga un risultato diverso rispetto a quanto riportato nella comunicazione, l'Agenzia informerà il contribuente che potrà:

- fornire i necessari chiarimenti o segnalare dati/elementi non considerati o valutati erroneamente dall'Agenzia;
- versare le somme dovute, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste in sede di ravvedimento operoso.

Si propone l'elenco delle scadenze conseguente alla conversione in legge del D.L. 193/2016, anche se il calendario delle nuove comunicazioni Iva potrebbe subire ulteriori modifiche.

**25 luglio 2017** Trasmissione telematica delle liquidazioni IVA e dello spesometro per i seguenti mesi: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno.

**30 novembre 2017** Trasmissione telematica delle liquidazioni IVA e dello spesometro per i seguenti mesi: luglio, agosto e settembre.

**28 febbraio 2018** Trasmissione telematica delle liquidazioni IVA e dello spesometro per i seguenti mesi: ottobre, novembre e dicembre.

## COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE (SPESOMETRO TRIMESTRALE)

<b>Oggetto</b>	Il contribuente deve trasmettere telematicamente, all’Agenzia delle Entrate, i dati di <b>tutte le fatture emesse</b> nel trimestre di riferimento, <b>nonché di quelle ricevute e registrate</b> (rilevanti ai fini dell’IVA), ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.
<b>Contenuto</b>	I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, comprendono almeno: <ul style="list-style-type: none"><li>- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;</li><li>- la data ed il numero della fattura;</li><li>- la base imponibile;</li><li>- l’aliquota applicata;</li><li>- l’imposta;</li><li>- la tipologia dell’operazione</li></ul>
<b>Sanzioni</b>	<p><b><u>Comunicazione dei dati delle fatture</u></b></p> <p>Per l’omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica <u>la sanzione di € 2 per ciascuna fattura</u>, comunque entro il limite massimo di <b>€ 1.000 per ciascun trimestre</b>.</p> <p>La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.</p> <p><b><u>Comunicazione delle liquidazioni periodiche</u></b></p> <p>L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con <u>una sanzione da € 500 a € 2.000</u>.</p> <p>La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.</p>

**L’Agenzia delle Entrate potrà provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta tramite i controlli automatizzati.**

## **Soggetti esonerati**

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (per esempio, soggetti che effettuano solo operazioni esenti, soggetti in regime dei minimi o in regime forfettario).

Ciò a condizione che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

## **Soppressione Adempimenti**

Limitatamente agli **acquisti intracomunitari** di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea, le comunicazioni Intrastat sono soppresse.

È abrogata la **comunicazione** delle operazioni Iva con soggetti residenti in Paesi **black list** con riferimento alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2016 e successivi.

## **Si raccomanda la TEMPESTIVITA' nella consegna allo Studio delle fatture.**

A causa dell'onerosità di questi nuovi ulteriori adempimenti, si avvisa che verranno rivisti gli onorari in essere.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

